



REPUBBLICA ITALIANA

119/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. **60238**

del ruolo generale, proposti da:

- **COI Fioravante Alfredo**, nato a Gagliano del Capo (LE) il 23 maggio 1982, c.f. COIFVN82E23D851C, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Giorgi, c.f. DGRSRG71M08L419U, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec degorgi.sergio@ordavvle.legalmail.it, come da delega in atti, -
appellante principale

contro

Procura generale della Corte dei conti e Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, - *appellate*;

e nei confronti di

Architetto Mario, in appresso generalizzato; - *intimato*;

- **ARCHITETTO Mario**, nato a Gallipoli (LE) il 30 maggio 1967, c.f. RCHMRA67E30D883P, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C. Zacà, c.f. ZCAFNC75D10I549A, pec zaca.francescocosimo@ordavvle.legalmail.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lecce, via Michelangelo Schipa 35, come da delega in atti, - *appellante incidentale*

contro

Procura generale della Corte dei conti e Procura regionale della Corte dei conti per la Puglia, - *appellate*;

e nei confronti di

Coi Fioravante Alfredo, sopra generalizzato; - *intimato*;

avverso

la sentenza n. 381/2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 20 maggio 2022.

VISTI gli atti di appello, gli atti e i documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza dell'8 marzo 2024, il relatore Cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Antonella Rustico, in sostituzione dell'avv. Sergio De Giorgi, per Coi Fioravante Alfredo; l'avv. Francesco C. Zacà, per Architetto Mario; il V.P.G. Chiara Vetro.

Svolgimento del processo

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante atto di citazione del 16 ottobre 2020, la Procura regionale Puglia ha contestato un'ipotesi di danno erariale a carico di Coi Fioravante e Alfredo di Architetto Mario, entrambi appartenenti alla Marina militare in

servizio presso l'Ufficio locale di Santa Maria di Leuca, il primo in qualità di Sottocapo di prima classe scelto ed il secondo in qualità di Luogotenente Comandante del predetto Ufficio, ritenuti responsabili il primo, contabilmente e in subordine a titolo di responsabilità amministrativa dolosa ed il secondo, in via sussidiaria ed a titolo di colpa grave, come conseguenza di un ammanco di n. 1.739 buoni pasto del valore di euro 5,63 ciascuno, per un ammontare complessivo del danno di euro 9.790,57.

La sentenza impugnata, dopo aver rigettato l'eccezione di nullità della citazione sollevata da Architetto Mario e respinto la richiesta di sospensione del giudizio formulata da Coi Fioravante Alfredo, ha ritenuto sussistente un danno attuale e concreto, ha ritenuto integrata l'ipotesi di responsabilità contabile in senso stretto ed ha infine accolto integralmente la domanda giudiziale.

Con appello depositato in segreteria il 16 settembre 2022, Coi Fioravante Alfredo ha impugnato la sentenza in epigrafe, svolgendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. errore *in procedendo* ed errore di giudizio in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità del processo penale pendente;
2. errore di giudizio in relazione alla dedotta carenza del requisito della certezza ed attualità del danno;
3. errore di giudizio, errata e/o omessa valutazione delle evidenze istruttorie; violazione e falsa applicazione di legge; vizio di motivazione; (assenza di obiezioni da parte del lgt. Comandante

Architetto con riferimento alle modalità operative ed al *modus operandi* invalso presso l'ufficio);

4. errore di giudizio, errata e/o omessa valutazione delle evidenze istruttorie; vizio di nullità della motivazione per contraddittorietà e irragionevolezza insanabile; (non si tratterebbe di un ammanco, ma di un errore nella distribuzione dei buoni);

5. errore di giudizio, errata e/o omessa valutazione delle evidenze istruttorie; vizio di motivazione; (sull'assenza dell'elemento soggettivo del dolo);

6. errata quantificazione del danno; errore di giudizio sull'addebito; (per errore nei calcoli e per non essere l'appellante qualificabile come agente contabile);

ed ha concluso: sospendere il giudizio per pregiudizialità del processo penale pendente per i medesimi fatti per cui vi è causa e nel quale è imputato Coi Fioravante Alfredo; in subordine e nel merito respingere le domande avanzate in danno di Coi Fioravante Alfredo dalla Procura Regionale per inesistenza del requisito dell'attualità e certezza del danno contestato; in via ulteriormente subordinata respingere le domande avanzate in danno di Coi Fioravante Alfredo dalla Procura Regionale poiché infondate per inesistenza del requisito soggettivo e oggettivo; in via ulteriormente gradata qualificare la responsabilità di Coi Fioravante Alfredo come amministrativo ed a titolo di mera colpa, e quindi riconoscere lo stesso eventualmente responsabile in solido con il convenuto Architetto Mario e nel limite dei buoni pasto percepiti eccedente il

numero spettante; salvo il potere di riduzione.

Con appello depositato in segreteria il 22 settembre 2022, Architetto Mario ha impugnato la sentenza in epigrafe, svolgendo i seguenti motivi di impugnazione:

1. nullità ed erroneità della sentenza per mancata declaratoria di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 87 c.g.c., per omesso esame delle controdeduzioni;

2. erroneità della sentenza appellata per aver riconosciuto la responsabilità sussidiaria in capo al Lgt. Architetto;

3. erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 83 del R.D. n. 2240/1923, per mancato esercizio del potere di riduzione dell'addebito;

ed ha concluso:

a) dichiarare inammissibile, nulla e, gradatamente, rigettare la domanda della Procura attrice, poiché infondata in fatto e diritto per i motivi e nei limiti degli interessi dedotti;

b) per l'effetto mandare assolto il Lgt. Mario Architetto da ogni addebito;

c) in subordine, nella denegata ipotesi di conferma della responsabilità amministrativa sussidiaria dell'appellante, esercitare il potere riduttivo ex art. 83 della Legge di Contabilità (R.D. n. 2240/1923), nella sua massima estensione e, per l'effetto, ridurre l'addebito posto a carico dell'appellante Lgt. Mario Architetto, per tutti i motivi dedotti;

d) sempre in subordine confermare, comunque, in favore del Lgt.

Architetto Mario, il beneficio della preventiva escussione del Coi Fioravante Alfredo;

e) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 16 febbraio 2024, contrastando ciascuno dei punti di impugnazione formulati dalle controparti ed ha chiesto il rigetto degli appelli, in quanto infondati, oltre alla condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado.

All'odierna udienza dell'8 marzo 2024, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sugli appelli proposti da Coi Fioravante Alfredo e Architetto Mario avverso la sentenza n. 381/2022 della Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia.

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione dei predetti appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Va vagliato in primo luogo il motivo di impugnazione, formulato da Coi Fioravante Alfredo, inerente alla mancata sospensione del giudizio contabile in attesa dell'esito del giudizio penale.

La statuizione del Giudice di primo grado in ordine al rigetto della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione di quello penale risulta corretta. Il mancato accoglimento

da parte della Sezione territoriale non integra alcuna violazione del principio del giusto processo di cui alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e sul punto la decisione si mostra rispettosa della disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 106, comma 1, c.g.c.; il processo contabile e quello penale si collocano, infatti, in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti e il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso (*ex multis*, Sez. I. App. sent. nn. 513/2021 e 432/2022; Sez. II App. sent. nn. 95/2021 e 361/2022; Sez. III App. sent. n. 110/2019). L'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude, infine, che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e Sez. III App. sent. n. 427/2021). Tale motivo di appello è quindi infondato e va

respinto, così come va respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, formulata in grado di appello.

Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione, sollevata da Architetto Mario, di nullità dell'atto di citazione per omesso esame delle controdeduzioni. La doglianza è infondata alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (sent. SS.RR. n. 7/98/QM; Sez. II App. sent. n. 326/2018 e Sez. I App. sent. n. 508/2017), secondo cui il P.R. non è obbligato a motivare le ragioni per le quali egli ha, eventualmente anche *in toto*, disatteso le deduzioni fornite, non determinando l'invito l'insorgere di un contraddittorio preprocessuale tra P.R. ed invitato", atteso che "un ipotetico obbligo (peraltro non legislativamente previsto e non creabile in via giurisprudenziale) di motivazione finirebbe per trasformare la fase istruttoria, di cui il P.R. è il *dominus*, in un anomalo diretto contenzioso tra il medesimo e l'invitato, imponendo contemporaneamente al primo funzioni, nonché obblighi di motivazione, propri del giudicante, travalicandosi in tal modo quella istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del giudice. La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso la ricorrenza di un'ipotesi di inammissibilità o nullità della citazione per il fatto che il PM non abbia puntualmente controdedotto motivando le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'invitato a dedurre, considerato che anche l'assenza di esplicita

confutazione non implica che gli argomenti difensivi non siano stati affatto presi in considerazione, ma denota una implicita valutazione di infondatezza” (Sez. II App. sent. n. 37/2016; Sez. III App. sent. n. 428/2010). Ne consegue che la valutazione delle deduzioni dell'invitato ben può essere espressa dal P.R. in modo sintetico o, finanche, ritenersi implicitamente svolta con esito negativo laddove venga emesso l'atto di citazione a giudizio in luogo del provvedimento di archiviazione. Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente come non vi sia stata un'omessa considerazione delle deduzioni del convenuto Architetto, avendo il P.M. dato conto, nell'atto di citazione, della condotta asseritamente lesiva, tenuta dallo stesso comandante Architetto, in funzione degli elementi evidenziati nell'atto di controdeduzioni. Si tratta, con ogni evidenza, di differenti visioni prospettiche nel merito delle questioni, che in alcun modo possono portare ad una inammissibilità dell'atto di citazione. L'eccezione è dunque da respingere.

Nel merito, le doglianze formulate da Coi Fioravante Alfredo si manifestano prive di pregio e non sono idonee a fondare un diverso convincimento di questo Collegio d'Appello.

Ritiene il Collegio che il danno appare certo ed attuale, così come emerso a seguito dell'attività ispettiva svolta in via amministrativa ed a seguito delle acquisizioni documentali compiute dal Requirente. L'assenza di obiezioni da parte del comandante Architetto nei confronti del militare Coi non incide in alcun modo sull'attività di gestione compiuta senza criteri e in maniera

sconsiderata; l'ammanco risulta provato, una volta che a seguito dell'attività ispettiva siano emersi i valori sottratti alla regolare gestione, di cui il prevenuto non è stato in grado di giustificare le mancanze, anzi avvalorando le mancanze stesse in base a sue ammissioni (verbale del 29 maggio 2019, pag. 4-5 in all. 22 alla relazione di inchiesta amministrativa del 27 marzo 2020). Trattandosi di gestione di valori a materia (buoni pasto rappresentativi di un controvalore monetario), la condotta dell'attuale appellante appare connotata dal dolo, in quanto le azioni sono state scientemente tenute per poter ottenere un vantaggio personale o per avvantaggiare altri beneficiari non identificati e non identificabili.

In ordine alla veste di agente contabile attribuita al convenuto, come precisato dalle SS.UU. della Cassazione (ord. n. 20403/2019), alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica, ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e che tale giurisdizione riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (da ultimo, Cass. 10376/2019; Cass., SS.UU, n. 6956/2003, 23302/2016 e 33362/2018). Gli elementi essenziali, ma al contempo sufficienti, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, sono costituiti dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e

dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimanendo irrilevante il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., SS.UU, 13330/2010). Nel caso di specie, di gestione dei buoni pasto, affidata anche in via di fatto, i relativi valori costituiscono beni del pubblico erario, da rendicontare e di cui rispondere in caso di gestione che presenti ammanchi. Il motivo di impugnazione è quindi da respingere.

La quantificazione del danno è desunta dall'attività investigativa svolta dall'amministrazione militare ed acquisita dalla Procura erariale il 25 settembre 2019 (denuncia di danno erariale) e il 6 maggio 2020 (relazione di inchiesta amministrativa), fatta propria dal Requirente. Dagli elementi raccolti in sede investigativa (pag. 8 denuncia di danno), poi riportati nell'atto di citazione, si ricava in maniera esplicita e dettagliata la consistenza del danno erariale per l'ammanto di 1.739 buoni pasto al valore di euro 5,63 ciascuno, per un totale di euro 9.790,57 pari alla somma contestata in citazione e all'importo della condanna conseguita in primo grado. Al riguardo il convenuto, al di là di mere enunciazioni formali, non è stato in grado di fornire una diversa rappresentazione di quanto avvenuto, né una quantificazione dell'addebito a sé più favorevole.

In relazione a quanto sopra esposto, tutti i motivi di impugnazione svolti da Coi Fioravante Alfredo si appalesano complessivamente infondati.

L'appellante incidentale Architetto Mario ha contestato la condanna, riportata in primo grado, per responsabilità sussidiaria a titolo di colpa grave.

Al riguardo, le conclusioni cui è giunto il Giudice di primo grado si presentano del tutto condivisibili, in quanto la responsabilità di Architetto, pur non essendo diretta, non avendo egli proceduto ad un maneggio fisico dei buoni, è pur sempre ancorata alla sua qualità di consegnatario con debito di vigilanza ai sensi del d.P.R. n. 254/2002, in ordine alla presa in carico dei buoni pasto, mediante inserimento sul programma gestione consegnatario denominato GE.CO. - era (ex art. 15 DPR citato), con conseguente responsabilità degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile, oltre che in base alle disposizioni interne (circolare SAL 54/2015), con obbligo in qualità di comandante di vistare i verbali di ricognizione all'esito delle verifiche interne a cadenza non superiore al mese, senza che rilevi l'asserita mancata conoscenza di regole o disposizioni interne. Tali attività non risultano compiute, neanche saltuariamente o a campione, con conseguente libertà di azione da parte del militare Coi, il quale procedeva quindi alla distribuzione dei buoni pasto senza il rispetto di criteri minimi di gestione e senza procedere alle rendicontazioni

periodiche sulla base di registri che non venivano regolarmente tenuti.

Circa l'ipotesi di riduzione dell'addebito, avanzata dall'appellante, va osservato che il potere riduttivo ha come sua base giuridica il vigente art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20/1994; tale potere non è stato messo in discussione dal c.g.c. approvato con d. lgs. n. 174/2016, ove, benché non disciplinato, ne è recepita l'esistenza mediante un richiamo in tema di rito abbreviato (art. 130, comma 6). La riduzione dell'addebito è considerata in dottrina come un criterio di graduazione della responsabilità, che caratterizza la specialità della disciplina che regola la materia. La riduzione dell'addebito si fonda sulla valutazione di circostanze oggettive e soggettive rispetto all'ipotesi di danno contestata, e la giurisprudenza richiede che venga esplicitata una motivazione qualora venga esercitato tale potere riduttivo (Corte conti, SS.RR n.563/1987), mentre il mancato esercizio del potere riduttivo non richiede in sentenza una specifica motivazione. La pronuncia del Giudice di primo grado non è quindi censurabile sul punto, ed anche questo giudicante ritiene di non potersi avvalere del potere riduttivo, data la gravità delle condotte addebitate agli attuali appellanti, nelle rispettive qualifiche.

I motivi di impugnazione svolti da Architetto Mario sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo

diverso, l'appello principale di Coi Fioravante Alfredo e l'appello incidentale di Architetto Mario sono infondati e vanno respinti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sui giudizi iscritti al n. **60238** del ruolo generale, respinge l'appello principale di **COI FIORAVANTE Alfredo** e l'appello incidentale di **ARCHITETTO Mario**.

Liquida le spese di giudizio in favore dell'Erario, in via solidale tra gli appellanti, in euro 128,00 (Centoventotto/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 08/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi